



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 238 Del 02-12-2014

OGGETTO: Qualita' acqua - Imposizione di un deposito cauzionale da parte di Abbanoa Spa: Richiesta ritiro del provvedimento.

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO	SINDACO	P
CARTA LUCIO	ASSESSORE	P
PIPERE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
COROSU RICCARDO	ASSESSORE	A
DADEA MARCELLO	ASSESSORE	P
CARTA PIERO	ASSESSORE	P
PINTORE EMILIANO	ASSESSORE	A
PUSCEDDU DANILA	ASSESSORE	A

Assiste il Segretario DR.SSA MONNI SILVESTRA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l'adunanza invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 Novembre 2013 ad oggetto "Richiesta ad ATO e ad Abbanoa di adempimento clausole convenzione, nonché di riduzione e rimborso somme richieste nelle fatture, stante la non debenza di tali importi anche in considerazione dei periodi di erogazione di acqua non potabile";

Premesso che:

- sono pervenute ai cittadini, alle attività produttive, nonché a diverse associazioni, alle parrocchie e a chiese di diversa confessione, fatture della Società Abbanoa SpA, con la quale si richiede ai propri utenti un deposito cauzionale differenziato per categoria di utenza;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) con deliberazione 28 febbraio 2013 n. 86/2013/R/IDR, ha emanato la "*Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato*";

Considerato che l'Autorità con la suddetta deliberazione indica, testualmente, all'articolo 3 (Condizioni per il deposito cauzionale) che "*Il gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dal presente provvedimento*";

Rilevato che la citata deliberazione 28 febbraio 2013 dell' Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas prevede una mera facoltà per i gestori e non un obbligo giuridico;

Constatato che l'art. 3, comma 3.1 della deliberazione in questione, condiziona la possibilità, da parte di Abbanoa, di richiedere il deposito cauzionale solo "*all'atto della stipulazione del contratto*";

Ritenuto che quanto afferma Abbanoa, ovvero che "*Il deposito cauzionale è una forma di garanzia che il Cliente presta al Gestore per tutelarlo rispetto ad eventuali insolvenze (obblighi di pagamento contrattualmente assunti per il servizio erogato) e risponde ad un principio di equità. E' infatti stato previsto per contribuire a contrastare il fenomeno della morosità il cui onere ricade anche sulla generalità della collettività*", sia ingannevole perché sembrerebbe rappresentare una forma di pregiudizio nei confronti dei cittadini che in modo preventivo vengono sospettati di morosità e quindi, indistintamente, gravati di un nuovo onere peraltro non dovuto;

Constatato altresì che l'art. 3 al comma 3.3 prescrive: "*il deposito cauzionale di cui al precedente comma 3.1, è riconosciuto nei limiti di quanto stabilito dall'Autorità, in sede di regolazione della qualità del servizio*";

Riscontrato che l'Autorità, nella deliberazione in questione, condiziona la possibilità, per il gestore, di richiedere ai propri utenti il versamento del deposito cauzionale, all'adozione di una Carta dei servizi conforme alla normativa in vigore;

Riscontrato, altresì, che la Carta dei Servizi di Abbanoa risale al 10.01.2007, e parrebbe non conforme alla normativa in vigore in quanto non è stato aggiornata sulla base delle mutate condizioni generali e dei servizi erogati (ad esempio, erogazione di acqua non potabile) e sulla base della sopraggiunta normativa quali: La legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); il "*Codice del Consumo*" (D. Lgs. n. 206 del 2005; La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma

2; Il D. Lgs. n. 198 del 2009; L'art. 11 del DPR n. 168 del 2010; Gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012;

Rilevato che la società Abbanoa è da tempo oggetto di malcontento generale per i numerosi disservizi verso i tanti titolari di attività produttive, istituzioni e onesti cittadini impauriti e preoccupati, alle prese quotidianamente col distacco o con la previsione del distacco forzato, pur in pendenza di reclami col Gestore, oltre per le procedure e i tempi di fatturazione, dei criteri di lettura dei contatori, ecc. ecc.;

Rilevato, altresì, che Abbanoa:

- Eroga acqua che sistematicamente non possiede i requisiti della potabilità, spesso nemmeno per uso alimentare (negli ultimi tre anni sono state emesse più di 70 ordinanze di divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile);
- Dunque, non rispetta diverse e severe disposizioni normative per la potabilità dell'acqua; tale circostanza integra un inadempimento contrattuale nei confronti degli utenti, che subiscono un danno, che consiste principalmente in un disagio di natura sanitarie e psicologica, ben quantificabile anche dal punto di vista economico;
- Pur annunciando interventi sulle infrastrutture del sistema idrico (potabilizzatori, efficientamento reti idriche) e del sistema fognario (depuratore, sollevamenti), in parte gli stessi interventi sono ben lungi dall'essere realizzati;

Rilevato che le somme richieste a titolo di deposito cauzionale parrebbero piuttosto delineare uno strumento per far fronte ai problemi gestionali e di organizzazione di Abbanoa, ponendoli a carico degli utenti;

Considerato che appare, altresì, sorprendente che una società pubblica come Abbanoa, in una situazione di grave crisi economica che investe le famiglie e il sistema produttivo della Sardegna, aggravi tale situazione con una decisione di dubbia legittimità e comunque inopportuna, perché presa appunto da una società pubblica che gestisce un servizio pubblico essenziale, peraltro in regime di monopolio;

Osservato il malcontento generale e il bassissimo indice di fiducia che gli utenti ripongono nei confronti di Abbanoa;

Ritenuto che quanto richiesto da Abbanoa appare, con tutta evidenza, una ulteriore tassa mascherata da deposito cauzionale;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto atto di mero indirizzo politico;

Visto il vigente Statuto comunale

La Giunta Municipale

per tutte le ragioni sopra esposte,

Delibera

Di esprimere forti perplessità sulla gestione generale del Servizio Idrico da parte del Gestore Abbanoa SpA, in particolare sull'applicazione del deposito cauzionale;

di impegnare il Sindaco:

- Perché chieda al Presidente della Giunta regionale di intraprendere tutte le azioni possibili per indurre Abbanoa Spa a ritirare il provvedimento di richiesta del deposito cauzionale;
- Ad intraprendere tutte le azioni possibili, per la convocazione di un incontro con la dirigenza aziendale del Gestore idrico pubblico, per la richiesta di una immediata sospensione delle richieste di pagamento in questione;

Di demandare all'Ufficio Segreteria la trasmissione della presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, all'Anci Sardegna, all'Autorità d'Ambito della Sardegna (ATO), alla società Abbanoa Spa, all'Autorità Energia Elettrica e servizio Idrico (AEEGSI);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno per rimanerci 15 giorni consecutivi.

Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina